



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato ai sensi della Legge 123/2008

rifiuti, sono finalizzati alla complessiva ricostituzione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area in rapporto con la situazione preesistente e circostante, anche attraverso il rimodellamento superficiale (con idonea pendenza della copertura sommitale così da non instaurare fenomeni di scoscendimento, sifonamento o danneggiamento degli strati di ricopertura), la sistemazione idrogeologica (con adeguato sistema di intercettazione ed allontanamento delle acque meteoriche incidenti e ruscellanti sul corpo della discarica) e la bonifica paesaggistica ed ambientale (con posa di terreno vegetale dello spessore minimo di 1 m).

Ai fini di un efficace rinverdimento della copertura vegetale è prevista l'adozione della tecnica di semina potenziata, consistente nella semina idraulica ad alta pressione di una soluzione acquosa contenente miscugli di semi e di erbe; in particolare, le specie di semi da utilizzare appartengono alla famiglia delle graminacee (a rapida germinazione) e delle leguminose (con apporto di azoto atmosferico).

Inoltre è stata valutata l'opportunità di porre a dimora particolari specie arbustive che possono essere utilizzate in sito e che meglio si adattano alle condizioni ambientali.

Le specie arbustive da utilizzare per la riqualificazione ambientale della discarica sono:

-Arbusti ed alti arbusti-

Carpinus orientalis 15,0%;

Crataegus monogyna 15,0%;

Genista tinctoria 7,0%;

Ligustrum vulgare 6,0%;

Cornus sanguinea 7,0%;

Sorbus domestica 15,0%;

Cytisus villosus 7,0%;

Erica arborea 6,0%;

Rosa sempervirens 7,0%;

Fraxinus ornus 15,0%.

In definitiva, a seguito della realizzazione degli interventi di progetto, la superficie della discarica, rimodellata e ricomposta, andrà complessivamente a confondersi nel contesto circostante senza più traccia della preesistente condizione di degrado ambientale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato ai sensi della Legge 123/2008

PIANO DI GESTIONE POST-OPERATIVA

È stato inoltre predisposto un Piano di gestione post-operativa, allegato al presente documento e da ritenersi parte integrante del medesimo, che individua tempi, modalità e condizioni della fase di gestione post-operative della discarica e le attività che devono essere poste in essere durante tale fase, con particolare riferimento alle attività di manutenzione delle opere e dei presidi, in modo da garantire, anche in tale fase, i requisiti di sicurezza ambientale previsti.

Il piano riporta la descrizione delle manutenzioni da effettuare da parte del titolare dell'impianto, finalizzate a garantire che, anche in questa fase, il processo evolutivo della discarica, nei suoi vari aspetti, prosegua sotto controllo, in modo da condurre in sicurezza la discarica alla fase ultima.

APPROVVIGIONAMENTI IDRICI

Gli approvvigionamenti idrici sono garantiti da un serbatoio dotato di autoclave ubicato accanto al locale di accettazione, mentre le acque reflue sono stoccate in appositi pozzetti a tenuta, interrati, e smaltite periodicamente mediante autopurgo.

L'impianto di lavaggio mezzi è costituito da una piattaforma in c.a. opportunamente sagomata in modo da raccogliere le acque di lavaggio lungo l'asse centrale in cui è realizzata la canaletta grigliata di raccolta.

L'acqua necessaria al lavaggio viene stoccata in un apposito serbatoio dotato di autoclave, mentre le acque di lavaggio raccolte nei serbatoi del locale stoccaggio percolato provvisorio (costituito da 2 serbatoi) vengono, indi, depurate in apposito impianto.

AREE DI STOCCAGGIO (vasche, serbatoi, etc.)

Si riportano la frequenza e la metodologia delle prove programmate delle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

AREE STOCCAGGIO			
	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione
Vasche di Prima Pioggia	Verifica d'integrità strutturale	annuale	Registro
Vasche Antincendio	Verifica d'integrità strutturale	annuale	Registro
Vasca Ihmoff	Verifica d'integrità strutturale	annuale	Registro
Silos Vetroresina stoccaggio percolato	Verifica d'integrità strutturale	annuale	Registro



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato ai sensi della Legge 123/2008

Centrale di Estrazione Biogas	Verifica d'integrità strutturale	annuale	Registro
Centrale di Regolazione Biogas	Verifica d'integrità strutturale	annuale	Registro
Pozzi di captazione biogas	Verifica d'integrità strutturale	annuale	Registro
Torcia Biogas	Verifica d'integrità strutturale	annuale	Registro
Fusti raccolta filtri	Verifica d'integrità strutturale	annuale	Registro
Cisterna stoccaggio gasolio	Verifica d'integrità strutturale	annuale	Registro
Cisterna stoccaggio Olii Usati	Verifica d'integrità strutturale	annuale	Registro

Tab. B.1.1– Tabella aree di stoccaggio

B2 MATERIE PRIME

Le materie prime principali in ingresso al complesso sono costituite fundamentalmente dai rifiuti solidi urbani autorizzati con il presente atto.

Sono previsti stoccaggi di terreno per le coperture giornaliere nell'area sud ovest, immediatamente a ridosso del costruendo lotto IV.

B3 CONSUMI ENERGETICI

I consumi energetici sono, di fatto, riconducibili ai consumi elettrici per lo svolgimento delle regolari attività della discarica.

Per far funzionare gli impianti (di illuminazione e di estrazione del percolato) è stata realizzata una cabina elettrica per una potenza di circa 150 kW.

È prevista inoltre l'installazione di un gruppo elettrogeno e di continuità da circa 20 kW all'interno di un apposito container per i casi di emergenza; in tal modo sarà possibile garantire il funzionamento, anche in caso di black – out, almeno dell'impianto di illuminazione e di un minimo di 3 pompe del sistema di estrazione percolato.

Si può stimare un consumo giornaliero medio pari a ca. 600 kWh.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato ai sensi della Legge 123/2008

B4 PRODUZIONE RIFIUTI E GESTIONE IN DEPOSITO TEMPORANEO (art. 208 D.Lgs. 152/06)

N. ordine Attività IPPC e NON	C.E.R.	Descrizione Rifiuti	Stato Fisico	Modalità di stoccaggio e caratteristiche del deposito	Destino (R/D)
	190703	"Percolato di discarica, diverso da quello alla voce 190702"	L	SILOS VETRORESINA	D15
	16 01 07	Filtri dell'olio	S	CONTENITORE IDONEO	D15 R13
	15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi di quelli di cui alla voce 15 02 02	S	CONTENITORE IDONEO	D15 R13
	15 01 02	Imballaggi in plastica	S	CONTENITORE IDONEO	D15 R13
	20 03 04	Fanghi delle fosse settiche	L	FOSSA SETTICA	D15 R13
	13 02 08	Altri olii per motori, ingranaggi e lubrificazione	L	CISTERNA IDONEA	D15 R13
	13 02 05	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	L	CISTERNA IDONEA	D15 R13
	16 10 02	Soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01	L	CISTERNA IDONEA	D15 R13

Tabella B.4.1 – *Caratteristiche rifiuti decadenti dall'attività di gestione rifiuti*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato ai sensi della Legge 123/2008

B5 BONIFICHE

All'interno dell'impianto è presente la vecchia discarica comunale di Savignano Irpino ed il progetto esecutivo redatto prevede la bonifica dell'area mediante intervento di messa in sicurezza definitiva utilizzando cinturazione con diaframma plastico e capping di chiusura.

B6 APPLICAZIONE DELLE MTD

Le MTD di settore da applicare per le discariche, così come definito all'art. 4 del D.Lgs.n°59 del 18/02/2005, si identificano di fatto con i requisiti tecnici richiesti dal Decreto Legislativo n. 36/2003. Per il complesso IPPC in esame, la rispondenza alle MTD di settore risulta soddisfatta, poiché la discarica risulta già autorizzata ai sensi del D.Lgs. 36/2003 (Ordinanza 159/08 e Ordinanza 247/2008).

Sono state inoltre verificate le seguenti MTD, tradotte dal "Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries - Final Draft" dell'agosto 2005 ed applicate a tutti gli impianti di gestione rifiuti:

MTD	STATO DI APPLICAZIONE	NOTE
Implementazione e mantenimento di un Sistema di Gestione Ambientale	OK	
Adeguate procedure di servizio includenti anche la formazione dei lavoratori in relazione ai rischi per la salute, la sicurezza e i rischi ambientali	OK	
Avere uno stretto rapporto con il produttore o detentore del rifiuto per indirizzare la qualità del rifiuto prodotto su standard compatibili con l'impianto	OK	
Avere sufficiente disponibilità di personale, adeguatamente formato	OK	
Avere una buona conoscenza dei rifiuti in ingresso e delle procedure attuate.	OK	
Implementare procedure di campionamento diversificate per le tipologie di rifiuto accettato. Tali procedure di campionamento potrebbero contenere le seguenti voci: a. procedure di campionamento basate sul rischio. Alcuni elementi da considerare sono il tipo di rifiuto e la conoscenza del cliente (il produttore del rifiuto) b. controllo dei parametri chimico-fisici rilevanti. Tali parametri sono associati alla conoscenza del rifiuto in	OK	



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato ai sensi della Legge 123/2008

<p>ingresso.</p> <p>c. registrazione di tutti i materiali che compongono il rifiuto</p> <p>d. disporre di differenti procedure di campionamento per contenitori grandi e piccoli, e per piccoli laboratori. Il numero di campioni dovrebbe aumentare con il numero di contenitori. In casi estremi, piccoli contenitori devono essere controllati rispetto il formulario di identificazione. La procedura dovrebbe contenere un sistema per registrare il numero di campioni</p> <p>e. campione precedente all'accettazione</p> <p>f. conservare la registrazione dell'avvio del regime di campionamento per ogni carico, contestualmente alla registrazione della giustificazione per la selezione di ogni opzione.</p> <p>g. un sistema per determinare e registrare:</p> <ul style="list-style-type: none">- la posizione più idonea per i punti di campionamento- la capacità del contenitore per il campione- il numero di campioni- le condizioni operative al momento del campionamento. <p>h. un sistema per assicurare che i campioni di rifiuti siano analizzati.</p> <p>i. nel caso di temperature fredde, potrebbe essere necessario un deposito temporaneo allo scopo di permettere il campionamento dopo lo scongelamento. Questo potrebbe inficiare l'applicabilità di alcune delle voci indicate in questa BAT.</p>		
Disporre di laboratorio di analisi, preferibilmente in sito	OK	Laboratorio esterno
Evidenziare l'area di ispezione, scarico e campionamento su una mappa del sito	OK	
Assicurarsi che il personale addetto alle attività di campionamento, controllo e analisi sia adeguatamente formato	OK	
Sistema di etichettamento univoco dei contenitori dei rifiuti campionati	OK	
Analizzare i rifiuti in uscita sulla base dei parametri di accettazione degli impianti a cui è destinato	OK	Non applicabile per tutti i rifiuti in uscita, Applicabile per il percolato
Sistema che garantisca la continua rintracciabilità del rifiuto	OK	
Tenere un diario con registrazione delle eventuali emergenze verificatesi	OK	
Considerare gli aspetti legati a rumore e vibrazioni nell'ambito del SGA	OK	
Disponibilità di informazioni su consumi di materia prima e consumi e produzione di energia elettrica o termica	OK	
Incrementare continuamente l'efficienza energetica	OK	
Eliminare o minimizzare l'eventuale necessità di movimentazione dei rifiuti una volta depositati nel corpo di discarica	OK	
Tutti i collegamenti fra i serbatoi devono poter essere chiusi da valvole, con sistemi di scarico convogliati in reti di raccolta chiuse	OK	
Adottare misure idonee a prevenire la formazione di fanghi o schiume in eccesso nei contenitori dedicati in particolare allo stoccaggio del percolato	OK	



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato ai sensi della Legge 123/2008

Captare gas esausti da serbatoi e contenitori nella movimentazione/ gestione di rifiuti liquidi	OK	
Equipaggiare i contenitori con adeguati sistemi di abbattimento delle emissioni, qualora sia possibile la generazione di emissioni volatili.	NON APPLICABILE	
Collocare tutti i contenitori di rifiuti liquidi potenzialmente dannosi in bacini di accumulo adeguati	OK	
Applicare specifiche tecniche di etichettatura di contenitori e tubazioni: - etichettare chiaramente tutti i contenitori circa il loro contenuto e la loro capacità in modo da essere identificati in modo univoco. I serbatoi devono essere etichettati in modo appropriato sulla base del loro contenuto e loro uso; - garantire la presenza di differenti etichettature per rifiuti liquidi e acque di processo, combustibili liquidi e vapori di combustione e per la direzione del flusso (p.e.: flusso in ingresso o in uscita); - registrare per tutti i serbatoi, etichettati in modo univoco, i seguenti dati: capacità, anno di costruzione, materiali di costruzione, conservare i programmi ed i risultati delle ispezioni, gli accessori, le tipologie di rifiuto che possono essere stoccate/trattate nel contenitore, compreso il loro punto di infiammabilità	OK	
Assicurarsi che le operazioni di deposito dei rifiuti avvenga in presenza di personale qualificato e con modalità adeguate	OK	
Per i processi di lavaggio (es: lavaggio ruote automezzi e/o piazzali), applicare le seguenti specifiche indicazioni: a. identificare i componenti che potrebbero essere presenti nelle unità che devono essere lavate (per es. i solventi); b. trasferire le acque di lavaggio in appositi stoccaggi per poi essere sottoposti loro stesse a trattamento nello stesso modo dei rifiuti dai quali si sono originate c. utilizzare per il lavaggio le acque reflue già trattate nell'impianto di depurazione anziché utilizzare acque pulite prelevate appositamente ogni volta. L'acqua reflua così risultante può essere a sua volta trattata nell'impianto di depurazione o riutilizzata nell'installazione.	NON APPLICABILE	
Garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature di abbattimento aria (torce)		Vedasi Relazione tecnica biogas
Adottare un sistema di rilevamento perdite di arie esauste e procedure di manutenzione dei sistemi di aspirazione e abbattimento aria	NON APPLICABILE	
Avere procedure che garantiscano che i reflui abbiano caratteristiche idonee al trattamento in sito o allo scarico in fognatura	NON APPLICABILE	
Raccogliere le acque meteoriche in bacini, controllarne la qualità e riutilizzarle in seguito a trattamento	OK	
Identificare le acque che possono contenere inquinanti pericolosi, identificare il bacino recettore di scarico ed effettuare gli opportuni trattamenti	NON APPLICABILE	
Individuare i principali inquinanti presenti nei reflui trattati e valutare l'effetto del loro scarico sull'ambiente	NON APPLICABILE	
Effettuare gli scarichi delle acque reflue solo avendo completato il processo di trattamento e avendo effettuato i	OK	



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato ai sensi della Legge 123/2008

relativi controlli			
Rispettare, tramite l'applicazione di sistemi di depurazione adeguati, i valori dei contaminanti nelle acque di scarico previsti dal BREF e qui di seguito riportati:			
Parametri dell'acqua	Valori di emissione associati con l'utilizzo della BAT (ppm)	OK	
COD	20-120		
BOD	2-20		
Metalli pesanti (Cr, Cu, Ni, Pb, Zn)	0.1-1		
Metalli pesanti altamente tossici: As Hg Cd Cr(VI)	<0.1 0.01-0.05 <0.1-0.2 <0.1-0.4		
Definire un piano di gestione dei rifiuti di processo prodotti		OK	
Assicurare il mantenimento in buono stato delle superfici, la loro pronta pulizia in caso di perdite o sversamenti, il mantenimento in efficienza della rete di raccolta dei reflui		OK	
Contenere le dimensioni del sito e ridurre l'utilizzo di vasche e strutture interrato		OK	

Tabella B.5.1 – Stato di applicazione delle BAT

C AUTORIZZAZIONI E LIMITI AUTORIZZATIVI

C1 RIFIUTI

È autorizzato come previsto nella Legge 14 luglio 2008 n. 123 art.9 comma 2: "lo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06; 20.03.99; fermo restando quanto previsto dal comma 3, presso i suddetti impianti e' inoltre autorizzato, nel rispetto della distinzione tra categorie di discariche di cui alla normativa comunitaria tecnica di settore, lo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.01.11*; 19.01.13*; 19.02.05*, nonche' 19.12.11* per il solo parametro «idrocarburi totali, provenienti dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani, alla stregua delle previsioni derogatorie di cui all'articolo 18.

C.1.1 Rifiuti conferibili

Con riferimento alle norme di settore di cui al D.Lgs 36/2003, la classificazione della discarica è:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato ai sensi della Legge 123/2008

Discarica per rifiuti non pericolosi.

Con riferimento al DM 03/08/2005, la subcategoria prevista è:

c) discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas.

Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi possono essere ammessi i seguenti rifiuti:

- a) rifiuti urbani;
- b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente;
- c) rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione previsti dal DM 03/08/2005.

Le limitazioni per tale tipo di discarica risultano quelle attualmente previste dall'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 36/2003 e dall' art. 6 del D.M. 03/08/2005.

Qualora le circostanze relative alle necessità di smaltimento lo richiedano, potrà essere formalizzata deroga ai limiti dell'art. 6, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.M. 03/08/2005.

Nel Progetto, la volumetria disponibile era destinata a ricevere rifiuti di varia natura, rispondenti all'elenco riportato in Tabella C.1.1.1

19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE' DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
19 05	Rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
19 05 03	Compost fuori specifica
19 12	Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio, selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11*
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato ai sensi della Legge 123/2008

20 03	Altri rifiuti urbani
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	Rifiuti dei mercati
20 03 03	Residui della pulizia stradale
20 03 07	Rifiuti ingombranti

Tabella C.1.1.1 – Codici CER dei rifiuti abbancabili in discarica secondo il Progetto Definitivo

Nell'ambito della presente Gestione Operativa Provvisoria, tuttavia, occorre far riferimento all'Ordinanza n.210 del 13/06/2008 della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Missione Tecnica Operativa Impiantistica, con la quale *"in relazione al contesto di assoluta e grave necessità di tutela dell'incolumità pubblica in considerazione dell'attuale pericolo di compromissione della salute della popolazione interessata rispetto alle condizioni di inquinamento derivanti dalla permanenza dei rifiuti nelle strade"*, dispone *"di autorizzare ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 90/08, a decorrere dalla data odierna (13/06/2008), nel pieno rispetto delle prioritarie esigenze di carattere ambientale ed igienico-sanitario e sulle scorta delle determinazioni provenienti dalle amministrazioni competenti per materia nel rispetto del quadro normativo di riferimento, nonché di quelle indicate nel Decreto Dirigenziale Regionale n.358 del 21.5.08, onde evitare l'insorgere di pericoli per l'uomo e l'ambiente, l'esercizio provvisorio del primo lotto - parte collaudato di circa mq 8.000, con capacità di abbancamento di circa 40.000 t, del sito di discarica ubicato in località Postarza del Comune di Savignano Irpino."*

In tale Ordinanza, si precisa che l'art. 9, comma 2, del Decreto-Legge n. 90/08 testualmente recita: *"Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzali allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06; presso i suddetti impianti è inoltre autorizzato lo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.01.11*; 19.01.13*; 19.02.05*, nonché 19.12.11* per il solo parametro <<idrocarburi totali>>, provenienti dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani, alla stregua delle previsioni derogatorie di cui all'articolo 18 "*

Conseguentemente, l'elenco dei rifiuti ammissibile in Discarica, nell'ambito della Gestione Operativa Provvisoria è quello riportato nella seguente Tabella C.1.1.2

Tabella C.1.1.2 – Codici CER dei rifiuti abbancabili in discarica ai sensi dell'O.C. n. 210 del 13/06/2008

19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE' DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
-----------	--



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato ai sensi della Legge 123/2008

19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11*
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 03	Compost fuori specifica
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
19 01 11*	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
19 01 13*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
19 02 05*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati

E' autorizzato inoltre lo stoccaggio in R13 e D15 delle seguenti tipologie di rifiuti con relativi codici CER:

Descrizione CER	Autorizzazione
16 01 07 Filtri dell'olio 15 02 03 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi di quelli di cui alla voce 15 02 02 15 01 02 Imballaggi in plastica 13 02 05 Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati 13 02 08 Altri olii per motori, ingranaggi e lubrificazione 16 01 03 Pneumatici fuori uso 20 03 04 Fanghi delle fosse settiche 16 10 02 Soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01	AIA

Tabella C.1.1.3 – *Rifiuti stoccati*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato ai sensi della Legge 123/2008

C2 ACQUE

Le acque reflue prodotte dalla discarica possono avere le seguenti provenienze:

- acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici a disposizione degli addetti all'impianto;
- acque di spurgo dei pozzi di monitoraggio falda in occasione dei campionamenti (assimilate ad acque reflue industriali);
- acque meteoriche di dilavamento dei piazzali (area servizi e parcheggio automezzi).

Le caratteristiche principali degli scarichi decadenti dall'insediamento sono descritte nel seguente schema:

SIGLA SCARICO	LOCALIZZAZIONE	TIPOLOGIE DI ACQUE SCARICATE	FREQUENZA DELLO SCARICO			PORTATA	RECETTORE	SISTEMA DI ABBATTIMENT O
			h/g	g/sett	mesi/ anno			
S1	Area Servizi	Servizi igienici	12	7	12		Fossa Settica	Stoccaggio e smaltimento in idoneo impianto terzi
S2	Rete Piezometrica	Espurgo piezometri	2		12		Corpo Discarica	Smaltimento D1 o in idoneo impianto terzi
S3	Area servizi e viabilità sito	Acque di prima pioggia	4	4	12		Vasche di prima pioggia	Smaltimento in idoneo impianto terzi
S4	Intero Sito	Acque di Seconda Pioggia	4	4	12		Corpo Idrico Superficiale	Scarico Autorizzato

Tabella C.2.1- *Emissioni idriche*

Gli impianti di discarica sono soggetti alla disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.

Il percolato, i fanghi delle fosse settiche e le acque di discarica raccolte (espurgo piezometri o acque di prima pioggia) sono gestite come rifiuti e vengono trattate da idoneo impianto al fine di garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa.

Il piano di gestione operativa adottato dall'impianto contiene i piani d'intervento per condizioni straordinarie quali allagamenti e sversamenti accidentali.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato ai sensi della Legge 123/2008

Scarico acque da impianto trattamento percolato

Trattasi delle acque scaricate dall'impianto di trattamento del percolato installato all'interno della discarica, che hanno caratteristiche compatibili con i limiti richiesti per lo scarico come descritto nella Tabella 4 – Allegato 5 del D.Lgs. n 152/06.

C3 CONTROLLO RADIOATTIVO

Per i rifiuti in ingresso viene eseguita per ogni carico di conferimento in ingresso un primo controllo radioattivo attraverso una strumentazione portatile.

Le procedure e le attività inerenti al controllo radioattivo di cui sopra oltre a rispondere ai sensi del D.Lgs. 230/95 e s.m.i. sono supervisionate e verificate mensilmente da esperti qualificati con frequenza mensile.

D PRESCRIZIONI

Realizzazione dell'impianto e rispetto delle prescrizioni di seguito elencate.

D.1 ARIA

PRESCRIZIONI RELATIVE AL BIOGAS

Il biogas deve rispettare le seguenti caratteristiche previste dal DM 5 febbraio 1998:

- metano min. 30% in volume
- acido solfidrico Max 1,5% in volume
- p.c.i. (sul tal quale) min 12.500 KJ/Nm³

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE TORCE

- a) La temperatura e la portata del biogas devono essere misurate e registrate in continuo.
- b) La portata dell'aria comburente deve essere regolata automaticamente in base alla portata del biogas.
- c) Deve essere garantita la continuità di funzionamento della torcia, avvalendosi di un combustibile ausiliario (GN o GPL).
- d) Deve essere previsto un dispositivo di riaccensione automatica delle torce in caso di spegnimento della fiamma e di un dispositivo di blocco con allarme in caso di mancata riaccensione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato ai sensi della Legge 123/2008

- e) Il tempo di permanenza viene calcolato come rapporto tra il volume della camera di combustione, determinato a partire dalla sezione di base del bruciatore e la sezione di uscita, con il volume dei gas di combustione emessi nell'unità di tempo.

D.1.1 Requisiti e modalità per il controllo

- I) Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio e controllo.
- II) I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.
- III) I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto di trattamento rifiuti per le quali lo stesso è stato dimensionato, ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione.
- IV) L'accesso ai punti di prelievo deve essere garantito in ogni momento e deve possedere i requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti. I risultati delle analisi eseguite alle emissioni devono riportare i seguenti dati:
- a. Concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm³;
 - b. Portata dell'aeriforme espressa in Nm³/h;
 - c. Il dato di portata deve essere inteso in condizioni normali (273,5°K e 101,323 kPa);
 - d. Temperatura dell'aeriforme espressa in °C;
 - e. Ove non indicato diversamente, il tenore dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo;
 - f. Se nell'effluente gassoso, il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, la concentrazione delle emissioni deve essere calcolata mediante la seguente formula:

$$E = \frac{21 - O}{21 - O_m} \times E_m$$

Dove:

E = concentrazione da confrontare con il limite di legge

E_m = concentrazione misurata

O_m = Tenore di ossigeno misurato

O = tenore di ossigeno di riferimento



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato ai sensi della Legge 123/2008

D.1.2 Prescrizioni impiantistiche

- V) Devono essere evitate emissioni diffuse e fuggitive, attraverso il mantenimento in condizioni di perfetta efficienza dei sistemi di captazione delle emissioni.
- VI) Per il contenimento delle emissioni diffuse, generate dalla movimentazione degli automezzi impiegati in discarica e di quelli in ingresso deputati al conferimento rifiuti, devono essere praticate operazioni programmate di umidificazione e pulizia dei piazzali
- VII) Gli interventi di controllo e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati al monitoraggio dei parametri significativi dal punto di vista ambientale dovranno essere eseguiti secondo quanto riportato nel piano di monitoraggio. In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
 - manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
 - manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili); in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale,
 - controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.

Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Nel caso in cui si rilevi per una o più apparecchiature, connesse o indipendenti, un aumento della frequenza degli eventi anomali, le tempistiche di manutenzione e la gestione degli eventi dovranno essere riviste in accordo con ARPAC.

- VIII) Devono essere tenute a disposizione di eventuali controlli le schede tecniche degli impianti di abbattimento attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici richiesti dalle normative di settore

D.1.3 Prescrizioni generali

- IX) Gli effluenti gassosi non devono essere diluiti più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio secondo quanto stabilito dall'art. 271, commi 12 e 13, del D.Lgs. 152/06 (ex art. 3 comma 3 del D.M. 12/7/90).
- X) Tutti i condotti di adduzione e di scarico che convogliano gas, fumo e polveri, devono essere provvisti ciascuno di fori di campionamento dal diametro di 100 mm. In presenza di presidi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato ai sensi della Legge 123/2008

- depurativi, le bocchette di ispezione devono essere previste a monte ed a valle degli stessi. Tali fori, devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive eventuali integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate preventivamente con l'ARPAC.
- XI) Per il controllo di combustione devono essere installati, per impianti di potenzialità superiore a 6 MW, analizzatori in continuo dell'O₂ libero nei fumi e del CO. Agli analizzatori, deve essere collegato il sistema di regolazione automatica del rapporto aria/combustibile.
- XII) Per impianti alimentati a biogas di potenzialità superiore ai 15 MW deve essere installato un Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (SME).
- XIII) Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento, necessaria per la loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali, dando comunicazione entro le otto ore successive all'evento, all'Autorità Competente, al Comune ed all'ARPAC. Gli impianti potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento a loro collegati.
- XIV) Per il contenimento delle emissioni diffuse, generate dalla movimentazione degli automezzi impiegati in discarica e di quelli in ingresso deputati al conferimento rifiuti, devono essere praticate operazioni programmate di umidificazione e pulizia dei piazzali.
- XV) Gli interventi di controllo e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati al monitoraggio dei parametri significativi dal punto di vista ambientale dovranno essere eseguiti secondo quanto riportato nel piano di monitoraggio. In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
 - controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.

Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Nel caso in cui si rilevi per una o più apparecchiature, connesse o indipendenti, un aumento della frequenza degli eventi anomali, le tempistiche di manutenzione e la gestione degli eventi dovranno essere riviste in accordo con ARPAC.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato ai sensi della Legge 123/2008

D.2 Acqua

D.2.1 Valori limite di emissione

Il titolare dell'attività dovrà assicurare il rispetto dei valori limite imposti dalla tabella 3, colonna scarico in acque superficiali, dell'Allegato relativo alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06.

Secondo quanto disposto dall'art. 101, comma 5, del D.Lgs. 152/06, i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, con gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 relativo alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal decreto.

D.2.2 Requisiti e modalità per il controllo

- I) Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio.
- II) I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto.
- III) L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.

D.2.3 Prescrizioni impiantistiche

- IV) I pozzetti di prelievo campioni devono essere a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato e sempre facilmente accessibili per i campionamenti, ai sensi del D.Lgs. 152/06, Titolo III, Capo III, art. 101; periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo dei pozzetti stessi.

D.2.4 Prescrizioni generali

- XI) Gli scarichi devono essere conformi alle norme contenute nel Regolamento Locale di Igiene ed alle altre norme igieniche eventualmente stabilite dalle autorità sanitarie.
- XII) Il titolare dell'impianto dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi; qualsiasi evento accidentale (incidente, avaria, evento eccezionale, ecc.) che possa avere ripercussioni sulla qualità dei reflui scaricati, dovrà essere comunicato tempestivamente all'Autorità competente per l'AIA, ad ARPAC, e al titolare dell'impianto della fognatura/impianto di depurazione; qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge, l'autorità competente potrà prescrivere l'interruzione immediata dello scarico nel caso di fuori servizio dell'impianto di depurazione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato ai sensi della Legge 123/2008

- XIII) Devono essere adottate, tutte le misure gestionali ed impiantistiche tecnicamente realizzabili, necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi idrici anche mediante l'impiego delle MTD per il ricircolo e il riutilizzo dell'acqua; qualora mancasse, dovrà essere installato, in virtù della tipologia di scarico industriale (in pressione o a pelo libero), un misuratore di portata o un sistema combinato (sistema di misura primario e secondario).
- XIV) Devono essere adottate, per quanto possibile, tutte le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi idrici anche mediante l'impiego delle MTD per il ricircolo e il riutilizzo dell'acqua.

D.3 RUMORE

D.3.1 Valori limite

L'area individuata per la discarica è situata nel Comune di Savignano Irpino, non ancora dotato del Piano di Classificazione Acustica. In assenza di strumenti di pianificazione urbanistica comunale, facendo riferimento alla sentenza del TAR Lazio n. 1212/2004, ed osservando che l'area in esame si trova in zona agricola, nei pressi di una discarica comunale esistente e lontana da centri abitati, si ritiene che la classificazione appropriata sia, ai sensi del D.P.C.M. 01/03/1991, "Tutto il resto del territorio nazionale", quella con limiti assoluti di immissione pari a 70 dB(A) in periodo di riferimento diurno (dalle 6 alle 22) e 60 dB(A) in periodo di riferimento notturno (dalle 22 alle 6).

Sono riportati di seguito i limiti acustici relativi alle zone richiamate sopra:

ZONE	Limiti assoluti	
	diurni	notturni
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A (D.M. n. 1444/68)	65	55
Zona B (D.M. n. 1444/68)	60	50
Zona esclusivamente Industriale	70	70

D.3.2 Requisiti e modalità per il controllo

- l) Le modalità di presentazione dei dati delle verifiche di inquinamento acustico vengono riportati nel piano di monitoraggio.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato ai sensi della Legge 123/2008

- II) Le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite nel rispetto delle modalità previste dal D.M. del 16 marzo 1998 da un tecnico competente in acustica ambientale deputato all'indagine

D.3.3 Prescrizioni generali

- III) Qualora si intendano realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, previa invio della comunicazione alla Autorità competente prescritta al successivo punto E.6. I), dovrà essere redatta, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore, una valutazione previsionale di impatto acustico. Una volta realizzati le modifiche o gli interventi previsti, dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici al perimetro dello stabilimento e presso i principali recettori ed altri punti da concordare con il Comune ed ARPAC, al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora, nonché il rispetto dei valori limite differenziali.

Sia i risultati dei rilievi effettuati, contenuti all'interno di una valutazione di impatto acustico, sia la valutazione previsionale di impatto acustico, devono essere presentati all'Autorità Competente, all'Ente comunale e ad ARPAC.

D.4 SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE

D.4.1 SUOLO

- I) Devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni interne ai fabbricati e di quelle esterne.
- II) Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e delle aree di carico e scarico, effettuando sostituzione del materiale impermeabile se deteriorato o fessurato.
- III) Le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima attenzione al fine di non far permeare nel suolo alcunché.
- IV) Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco.
- V) Le caratteristiche tecniche, la conduzione e la gestione dei serbatoi fuori terra ed interrati e delle relative tubazioni accessorie devono essere conformi a quanto disposto dai Regolamenti in vigore.
- VI) L'eventuale dismissione di serbatoi interrati deve essere effettuata conformemente a quanto disposto dai Regolamenti Regionali in vigore.
- VII) La ditta deve segnalare tempestivamente all'Autorità Competente ed agli Enti competenti ogni eventuale incidente od altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.

D.4.2 ACQUE SOTTERRANEE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato ai sensi della Legge 123/2008

- VIII) Qualora non fossero presenti, dovranno essere installate nei piezometri rappresentativi, delle sonde, per la misurazione in continuo della conducibilità e del livello piezometrico della falda. Il sistema dovrà garantire la registrazione dei dati e la trasmissione in continuo ad ARPAC secondo le indicazioni e le modalità fornite dalla stessa.
- IX) Il prelievo ai pozzi andrà effettuato dopo lo spurgo dei medesimi che va eseguito fino ad ottenimento di acqua chiara e comunque per un tempo non inferiore al ricambio di 3-5 volumi di acqua all'interno del pozzo (previo calcolo del volume d'acqua contenuta nel piezometro/pozzo di monitoraggio) ovvero fino alla stabilizzazione dei valori dei parametri che durante le operazioni di spurgo dovranno essere misurati con strumentazione da campo (pH, temperatura, conducibilità elettrica, ossigeno disciolto, potenziale redox). Se al termine dello spurgo l'acqua prelevata non risulta chiara, devono essere concordati con gli Enti di controllo le modalità per l'eventuale filtrazione o decantazione in campo.
- X) L'acqua emunta da tutti i pozzi durante le operazioni di spurgo dei medesimi andrà raccolta e caratterizzata al fine di valutarne il rispetto dei limiti previsti dalla normativa prima del suo riutilizzo o eventuale scarico in fognatura o in corpo idrico superficiale. Nel caso in cui l'analisi dell'acqua da scaricare rilevasse il superamento dei limiti, la campagna di prelievo in atto andrà interrotta e le acque accumulate dovranno essere gestite come rifiuto liquido.

D.5 Rifiuti

D.5.1 Requisiti e modalità per il controllo

I rifiuti in entrata ed in uscita dall'impianto e sottoposti a controllo, le modalità e la frequenza dei controlli, nonché le modalità di registrazione dei controlli effettuati, devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio e, per i rifiuti in ingresso, nel protocollo d'accettazione.

D.5.2 Prescrizioni impiantistiche e gestionali

Attività di gestione rifiuti autorizzata

- I) Le tipologie di rifiuti in ingresso all'impianto, le operazioni e i relativi quantitativi, nonché la localizzazione delle attività di stoccaggio e recupero dei rifiuti devono essere conformi a quanto riportato nel paragrafo B.1.
- II) Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il titolare dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia ed all' ARPAC entro e non oltre le 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
- III) Prima della ricezione dei rifiuti presso l'impianto, il titolare dell'impianto deve verificarne l'accettabilità mediante l'acquisizione di idonee risultanze analitiche, qualora il rifiuto derivi da un ciclo produttivo costante o da impianti di deposito preliminare che non effettuino miscelazione sui rifiuti (attestato da apposita dichiarazione), il medesimo può essere conferito in discarica con analisi di verifica di accettabilità effettuata con cadenza semestrale sino al termine previsto dall'art.17, comma 2, del D.lgs. 36/03 così come modificato dall'art.6 comma 3 del Decreto - Legge del 28 dicembre 2006, n. 300. Successivamente tali analisi dovranno essere espletate con le modalità previste all'allegato 3 punto 2 del D.M. 03/08/05.
- IV) La messa a dimora dei rifiuti deve avvenire secondo criteri di elevata stabilità, come previsto dal punto 2.10 dell'Allegato 2 del D.lgs. 36/03. Qualora il titolare dell'impianto non provveda a



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato ai sensi della Legge 123/2008

collocare a definitiva dimora i rifiuti in ingresso entro due ore successive allo scarico degli stessi per ragioni connesse a criteri di gestione, i rifiuti dovranno essere confinati al riparo dagli agenti atmosferici, la giacenza dei rifiuti non potrà prolungarsi oltre il giorno lavorativo successivo alla data di conferimento.

- V) La procedura di accettazione dei rifiuti conferiti, contenuta nel Piano di gestione operativa già approvato, potrà essere revisionata in relazione a mutate condizioni di operatività dell'impianto od a seguito di modifiche delle norme applicabili di cui sarà data comunicazione all'Autorità competente ed all' ARPAC.
- VI) Il sistema di raccolta del percolato deve essere gestito in modo:
 - da minimizzare il battente idraulico sul fondo della discarica al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento ed estrazione;
 - prevenire intasamenti ed occlusioni per tutto il periodo di funzionamento previsto.
- VII) Il percolato e le acque della discarica devono essere captati, raccolti e smaltiti per tutto il tempo di vita della discarica e, comunque, per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura dell'impianto.
- VIII) Con periodicità almeno annuale e durante le fasi di gestione operativa e post-operativa, il titolare dell'impianto deve provvedere ad inviare all'Autorità di controllo una relazione riportante i principali dati caratterizzanti l'attività della discarica, tra i quali tipi e quantitativi di rifiuti smaltiti, risultati del programma di sorveglianza, controlli effettuati, come indicato nell'art. 13, comma 5, del D.lgs. 36/03.
- IX) La Ditta dovrà garantire il proprio supporto ad ARPAC nella fase di campionamento dei rifiuti in ingresso. A tal fine dovrà essere individuata od allestita all'occorrenza idonea area per lo scarico dei mezzi.
- X) I rifiuti conferiti sono assoggettati alla normativa sul catasto dei rifiuti, pertanto il carico e lo scarico dei rifiuti deve essere annotato su apposito registro, così come previsto dall'art.190 del D.lgs.152/06.
- XI) Il titolare dell'impianto dovrà comunicare i dati contenuti nel Registro di carico e scarico al competente Osservatorio Regionale secondo le modalità e la frequenza definito dalla stesso.
- XXI) La gestione della discarica deve essere affidata a persona competente a gestire il sito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), e deve essere assicurata la formazione professionale e tecnica del personale addetto all'impianto, anche in relazione ai rischi da esposizione agli agenti specifici in funzione del tipo di rifiuti smaltiti. In ogni caso il personale dovrà utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in funzione del rischio valutato.

Gestione rifiuti prodotti

- XII) È vietato l'incenerimento in loco di qualsiasi sostanza o rifiuto.
- XIII) La movimentazione, lo stoccaggio e le soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto prodotto, dovranno essere effettuate su aree impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato ai sensi della Legge 123/2008

- XIV) I contenitori di rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico.
- XV) Il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti deve rispettare la definizione di cui all'art. 183, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 152/06; qualora le suddette definizioni non vengano rispettate, il produttore di rifiuti è tenuto a darne comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59.
- XXII) I rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento.
- XXIII) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantità di rifiuti prodotti, nonché la loro pericolosità.
- XVI) Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dovranno essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio; inoltre tali aree devono essere di norma opportunamente protette dall'azione delle acque meteoriche; qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che vanno successivamente trattate nel caso siano contaminate o gestite come rifiuti.
- XVII) I recipienti fissi e mobili contenenti i rifiuti prodotti devono essere provvisti di:
- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- XVIII) I rifiuti prodotti devono essere stoccati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un codice C.E.R., in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso; è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G dell'allegato alla parte quarta del D.lgs. 152/06, ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, se non preventivamente autorizzata.
- XIX) La detenzione e l'attività di raccolta degli oli, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati, deve essere organizzata e svolta secondo le modalità previste dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 o da uno dei consorzi da costituirsi ai sensi dell'art. 236 del d.Lgs. 152/06 e deve rispettare le caratteristiche tecniche previste dal D.M. 16 maggio 1996, n. 392. In particolare, gli impianti di stoccaggio presso i detentori di capacità superiore a 500 litri devono soddisfare i requisiti tecnici previsti nell'allegato C al D.M. 16 maggio 1996, n. 392.
- XXIV) Le batterie esauste devono essere stoccate in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli eventuali sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio delle batterie esauste devono avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da batterie esauste, devono essere conferite al Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi, o ad uno dei Consorzi costituitisi ai sensi dell'art. 235 comma 1 del D.Lgs. 152/06, direttamente o mediante consegna ai suoi raccoglitori incaricati o convenzionati.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato ai sensi della Legge 123/2008

Prescrizioni generali

- XX) La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, da effettuare in condizioni di sicurezza, deve:
- evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
 - evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;
 - evitare per quanto possibile rumori e molestie olfattive;
 - produrre il minor degrado ambientale e paesaggistico possibile;
 - rispettare le norme igienico - sanitarie;
 - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti.
- XXI) I mezzi utilizzati per la movimentazione dei rifiuti devono essere tali da evitare la dispersione degli stessi, in particolare:
- i sistemi di trasporto di rifiuti soggetti a dispersione eolica devono essere caratterizzati o provvisti di nebulizzazione;
 - i sistemi di trasporto di rifiuti liquidi devono essere provvisti di sistemi di pompaggio o mezzi idonei per fusti e cisternette;
 - i sistemi di trasporto di rifiuti fangosi devono essere scelti in base alla concentrazione di sostanza secca del fango stesso.
- XXII) I serbatoi per i rifiuti liquidi:
- devono riportare una sigla di identificazione;
 - possono contenere un quantitativo massimo di rifiuti non superiore al 90% della capacità geometrica del singolo serbatoio;
 - devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi antiriboccamento; se dotati di tubazioni di troppo pieno, ammesse solo per gli stoccaggi di rifiuti non pericolosi, lo scarico deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento.

D.6 Ulteriori prescrizioni

- I) Ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 59/05, il titolare dell'impianto è tenuto a comunicare all'Autorità competente e all'Autorità competente al controllo (ARPAC) variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m) del Decreto stesso.
- II) Il titolare dell'impianto del complesso IPPC in base all'art.13, comma 6 del D.Lgs n.36/03, deve comunicare tempestivamente all'Autorità competente, al Comune, alla Provincia ed ad ARPAC eventi di superamento dei limiti prescritti ed eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e controllo e si conformerà alla decisione dell'autorità sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime.
- III) Ai sensi del D.Lgs. 59/05, art.11, comma 5, al fine di consentire le attività dei commi 3 e 4, il titolare dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del decreto.
- IV) Il titolare dell'impianto del complesso IPPC deve comunicare tempestivamente all'Autorità Competente e ad ARPAC eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato ai sensi della Legge 123/2008

significativo sull'ambiente, secondo quanto previsto dall'art.11 comma 3 c) del D.Lgs. 59/2005.

E PIANO DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO

Al termine della FASE 1 di ogni singolo lotto e prima dell'inizio della FASE 3 sono autorizzate le seguenti attività:

1. Esecuzione del rimodellamento della copertura provvisoria della discarica
2. attrezzamento dei volumi derivanti dalle operazioni di cui al punto 1 per il conferimento dei rifiuti autorizzati fino al raggiungimento delle quote di progetto .
3. conferimento come descritto nel paragrafo C.1.1 del presente documento
4. installazione dell'impianto di recupero energetico del biogas prodotto dalla discarica a seguito di valutazione tecnico economica condotta dal titolare dell'attività in relazione al tasso di metanizzazione misurato .
5. esecuzione delle opere di infrastrutturazione e collegamento con le reti dei pubblici servizi necessari al completo utilizzo dell'impianto ed al successivo recupero ambientale dell'area interessata dalla presenza dell'impianto.
6. I progetti di cui ai punti precedenti punti saranno sottoposti all'Ente territorialmente competente per la validazione.
7. Tabella fasi e volumi autorizzati:

Anno	2009	2012	2013
	FASE 1	FASE 2	FASE 3
Volumi	[m3]	[m3]	[m3]
	750.000	133.750	0



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato ai sensi della Legge 123/2008

NB. il volume incrementato nella Fase 2 è dovuto alla diversa tipologia di capping definitivo previsto nel progetto esecutivo; inoltre il calcolo dei volumi autorizzati è stato condotto nell'ipotesi di naturale compattazione dell'ammasso dei rifiuti abbancati con un coefficiente pari ad 1,35 e successiva ricarica con gli stessi fino al raggiungimento delle quote di progetto.